



COMUNE di LUNGAVILLA

Piazza Cap. Albini, 3
27053 LUNGAVILLA (Pavia)

ORDINANZA n° 27 DEL 07/11/2014

Oggetto: Ordinanza sgombero neve

IL SINDACO

Visto l'art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce le norme per lo sgombero della neve, in luoghi privati o comunque aperti al pubblico impartendo le modalità e le cautele necessarie perché tale lavoro possa avvenire regolarmente;

Considerato che, come ogni anno con l'approssimarsi del periodo invernale, occorre disporre in merito alle operazioni relative allo sgombero neve, cui sono tenuti, secondo quanto previsto dal citato articolo 17, i titolari dei diritti reali e personali di godimento su stabili in caso di precipitazioni nevose;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Considerato altresì che il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare manualmente il servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici;

Considerato invece che tale servizio non viene garantito sui marciapiedi antistanti gli edifici privati e che tale obbligo rimane in carico ai privati proprietari degli immobili;

Considerato inoltre che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante e immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Visti:

- Il regolamento comunale di Polizia urbana;
- L'art. 54 del D.lgs. 267/2000

Al fine di garantire in caso di nevicata un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e al fine di evitare cadute ed infortuni ai passanti

ORDINA

Nel periodo dal 07/11/2014 al 30/04/2015

Ai proprietari, agli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve, la rottura del ghiaccio e lo spandimento di materiale antidrucciolo, evitando di versare acqua che possa con il freddo creare lastre di ghiaccio;

A chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede da pubblica via, di provvedere con le modalità di cui sopra alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede, salvo la possibilità per il Comune di intervenire per le necessarie pulizie;

La neve rimossa da cortili ed altri luoghi privati non deve in nessun caso essere sparsa o accumulata su strade o suolo pubblico.

Al fine di agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate, le autovetture parcheggiate a filo marciapiede, e in ogni caso su pubbliche vie, devono essere rimosse e parcheggiate altrove, preferibilmente all'interno della proprietà, fino a quando il servizio sgombero neve non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualsiasi scopo destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati

sulle grondaie, sui balconi o i terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in generale da qualunque posto elevato, tale lavoro deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di personale addetto alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, la rimozione della neve deve avvenire dopo aver dato necessaria comunicazione al Servizio di Polizia Locale.

I canali di gronda ed i tubi in discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenna menti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero neve da suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

L'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da € 25,00 ad € 150,00).

Agli Agenti di Polizia Locale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Lungavilla; di trasmettere la presente ordinanza:

- al responsabile del Servizio tecnico
- al Corpo di Polizia Locale
- al Comando Carabinieri Stazione di Bressana Bottarone

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Dott. Andrea Daprati

